NUOVO STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE
"ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE AMBIENTE NATURA ANIMALI-ORGANIZZAZIONE EUROPEA PROTEZIONE ANIMALI-AMBIENTE" - ODV
"ANPANA-OEPA - ODV"

ART. 1
(Denominazione e sede)

È costituita l'organizzazione denominata "**ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE AMBIENTE NATURA ANIMALI - ORGANIZZAZIONE EUROPEA PROTEZIONE ANIMALI-AMBIENTE" – ODV** siglata **"ANPANA-OEPA - ODV"** che assume la forma giuridica di associazione, nel rispetto delle leggi che regolano le associazioni di volontariato e il volontariato di protezione civile. E' apartitica e aconfessionale. L'organizzazione ha sede legale in Via Petraro, nel Comune di Paola (CS). Potranno essere aperte in altre Città d'Italia e di Europa altre sedi legali per motivi logistici e di opportunità, previa adozione di atto deliberativo del Consiglio Nazionale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Nei suoi principi statutari e fondativi l'Associazione si rispecchia nella precedente organizzazione nata e fondata il 03.04.1985 con vecchia sede in Via Pistoia 1/B Roma che aveva la seguente denominazione: "**Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente con suo emblema nel quale era riportata la sigla OEPA**". Tale emblema viene fatto proprio dalla nuova A.N.P.A.N.A. - OEPA, così come tutti i riconoscimenti e le dotazioni allora in uso e autorizzate alla vecchia organizzazione.

ART. 2
(Statuto)

L'ETS – ODV ANPANA-OEPA è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche e delle leggi nazionali e regionali di attuazione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con criteri di assoluta trasparenza amministrativa e in ossequio ai principi costituzionali. Eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto saranno redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria degli associati che vincola

alla sua osservanza tutti gli associati e sancisce le regole fondamentali di comportamento nelle attività dell'associazione stessa.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento nelle attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Principi e scopi sociali)

L'associazione è un'istituzione autonoma e unitaria, libera, apartitica, senza scopi di natura economica bensì ideale ed è regolata dalle norme del presente Statuto inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile. L'associazione è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso i suoi organi sociali. Le normative di riferimento sono: il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017; le leggi Regionali in materia; il D.P.R.. n° 12 del 15 giugno 2001 e atti normativi successivi e, per ratio giuridica, il Titolo II Capo II, articoli 16 e seguenti del Codice Civile nonché tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti nel tempo che fanno riferimento al volontariato ed al volontariato di protezione civile. L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e si attiene ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro;
- divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
- esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- democraticità della struttura;
- esclusione di soci temporanei;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate;
- sovranità dell'Assemblea;
- divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Scopo dell'associazione è svolgere la propria attività di volontariato e volontariato di protezione civile, nell'ambito del territorio Nazionale in favore di persone e famiglie, italiane e non, interessate da stati di bisogno/svantaggio

sociale, economico, culturale, nonché alla tutela/promozione/valorizzazione dell'ambiente e degli animali e del patrimonio artistico, culturale, archeologico e architettonico e dell'arredo urbano.
L'associazione è stata rifondata nel 2011 ***giusto atto costitutivo reg. in Paola al n° 1848 sez. 3 del 09/10/2011 e successivo atto Notarile Repertorio n° 33144 Raccolta n° 18466 Registrato in Paola al n° 685 Serie 1T in data 23/03/2016***. L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà civile, morale, culturale e sociale. L'associazione svolge attività di volontariato e volontariato di protezione civile complementare/integrativa e non sostitutiva dell'intervento pubblico e privato, volta alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio per beni e persone derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra iniziativa necessaria ed indifferibile diretta a superare le emergenze connesse agli eventi di cui all'Art. 2 della legge n. 225 del 1992, nonché alle attività di autoformazione ed addestramento dei volontari. Svolge soltanto le attività indicate nel presente statuto e quelle ad esse strettamente e direttamente connesse al fine di raggiungere i sui scopi. L'organizzazione svolge le proprie attività di volontariato mediante strutture e mezzi propri o, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa, nell'ambito di strutture e con mezzi di pubbliche amministrazioni. Impiega tutte le risorse economiche disponibili e gli eventuali avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali, sociali e per progetti di assistenza e aiuto ed è aperta alla collaborazione con altri enti purché compatibili con il volontariato. Tali attività sono finalizzate a migliorare la qualità di vita, materiale e psicologica dei soggetti di cui all'oggetto sociale e ciò all'insegna di principi etici, di solidarietà e di sussidiarietà.

ART. 5
(Attività di interesse generale)

L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività di interesse generale così come previsto dall'art. 5 del CTS.
Nello specifico:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto del 1990, n. 223, e successive modificazioni.
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore potrà svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle di cui sopra tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite (art. 17 CTS), impiegate nelle attività di interesse generale.
L'adesione all'Associazione é libera, il funzionamento é basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, le cariche sociali sono elettive ed é assolutamente escluso ogni scopo di lucro.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 6
(Finalità)

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività di interesse generale si propone di raggiungere i seguenti scopi:
- svolgere attività di tutela e protezione animali, ambientale, di protezione civile e tutela e protezione dei beni culturali, archeologici ed architettonici nonché dell'arredo urbano. In particolare attivando incontri/percorsi educativi per le scuole, per i giovani e per la popolazione in genere. Di impegnarsi per la divulgazione di sani principi Ecologici Animalisti e intraprendere tutte le iniziative compatibili con la funzione dell'Associazione senza interferire con l'attività di altri Enti ed Istituzioni;
- studiare e sviluppare nuove o già implementate ricerche anche in collaborazione con altri enti e associazioni, nel rispetto della natura del volontariato e del volontariato di protezione civile, in ossequio alla normativa di settore, al fine di monitorare le necessità sul territorio e modulare quindi gli interventi nei confronti dei soggetti di cui allo scopo sociale;

- promuovere iniziative che favoriscano il dialogo, il confronto, il coordinamento dell'azione e l'efficacia operativa tra i vari gruppi ed associazioni presenti nel territorio;
- fornire in caso di emergenza assistenza/vicinanza umana, morale, logistica, ecc, a persone bisognose di aiuto, autosufficienti e non, tra cui diversamente abili, anziani, ammalati, ecc;
- organizzare incontri, dibattiti, convegni, mostre, manifestazioni, scambi culturali e/o scientifici, gemellaggi culturali e promuovere la diffusione e la promozione in genere delle buone prassi di volontariato e di volontariato di protezione civile al fine anche di migliorare, laddove esistenti, i servizi già attivati e/o incentivarne dei nuovi , per combattere e prevenire le su citate problematiche;
- educare alla cultura del volontariato, del volontariato di protezione civile, del benessere sociale, della salute, alla cultura della legalità e alla lotta alle mafie, all'educazione ed alla responsabilità civile, alla cittadinanza attiva e alle pari opportunità;
- promuovere la creatività, il diritto al gioco e allo studio, il rispetto di ogni età e del proprio processo evolutivo specifico, attraverso attività ludiche, didattiche, culturali e sportive dilettantistiche in tutte le discipline che l'organizzazione intenderà intraprendere, affiliandosi all'occorrenza a specifiche Federazioni Nazionali ed Europee anche con la costituzione di ASD;
- collaborare e partecipare a progetti di assistenza, promossi da Enti Pubblici, che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi Enti Pubblici e Privati, nel rispetto delle finalità dell'Associazione medesima e della normativa vigente in materia;
- collaborare con i Ministeri dell'Ambiente, della Salute e degli Interni, con la Protezione Civile e con tutte le altre Associazioni - Enti - Istituzioni pubbliche e private, anche attraverso forme convenzionali, il cui interesse sia rivolto alle attività pertinenti gli scopi statutari dell'Associazione e che abbiano come finalità la salvaguardia dell'esistenza di qualsiasi forma di vita sul pianeta ai sensi delle leggi in materia;
- svolgere, ricorrendone i presupposti, in collaborazione o convenzione con enti pubblici nel rispetto delle leggi in materia, attività e servizi che abbiano funzione integrativa e non sostitutiva delle prestazioni rese dalle strutture pubbliche, inserite in un programma di manifestazioni di protezione civile o attraverso l'organizzazione e la istituzione di Guardie Zoofile Ecologiche e di Guardie per il servizio di Polizia Eco Zoofila e Ambientale in collaborazione con le Pubbliche Istituzioni, dirette alla vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione

degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico ivi compresa caccia e pesca. Il servizio di tali Guardie sarà normato da specifici regolamenti.;
- svolgere attività di Protezione Civile, attraverso i propri operatori volontari opportunamente preparati nei diversi settori, istituendo, ove possibile, specifici gruppi operativi nei diversi settori di P.C.. Tali attività saranno normate da specifici regolamenti;
- diffondere e sostenere, in tutti i settori sociali ed in ogni istituto civile e politico, delle iniziative per la difesa dei diritti umani fondamentali adottate in Italia ed all'estero da associazioni od Enti Pubblici o Privati;
- tutelare, promuovere e valorizzare i beni d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- preparare e attuare corsi di formazione per i propri operatori, anche in collaborazione con Istituzioni Pubbliche o Private accreditate al fine di valorizzare l'azione volontaria.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà porre in essere una serie di iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 7
(Soci e Ammissione)

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 c. 1 del CTS. L'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, avverrà a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Sono soci dell'Associazione:

a – Ordinari
b – Operatori
c – Giovanili
d – Benemeriti
e – Onorari
f – Simpatizzanti

a) Sono **Soci Ordinari** coloro che versano la quota annuale stabilita dal Consiglio Nazionale.
b) Sono **Soci Operatori** coloro che svolgono le attività in qualità di volontari attivi, che versano la quota annuale stabilita dal Consiglio Nazionale.
c) Sono **Soci Giovanili** tutti coloro che, fino al compimento del diciottesimo anno di età, versano la quota annuale stabilita dal Consiglio Nazionale ma partecipano alle attività associative su autorizzazione di chi esercita la patria potestà e per i quali l'associazione ha previsto apposito regolamento.
d) Sono **Soci Benemeriti** i soci ordinari e operativi che, per particolari meriti associativi e/o di attività svolta nel tempo in associazione, i Consigli Direttivi Sezionali deliberano. Tale nomina viene poi ratificata (*atto d'obbligo*) dal Consiglio Nazionale.
e) Sono **Soci Onorari** coloro che ricevono tale qualifica dal Consiglio Nazionale su proposta dei Consigli Direttivi Sezionali per meriti speciali o per aver contribuito alla crescita dei principi e dei valori perseguiti dall'associazione e per altri motivi eccezionali.
f) Sono **Soci Simpatizzanti** coloro che ricevono tale qualifica dal Consiglio Direttivo Sezionale per meriti speciali o per aver contribuito alla crescita dei principi e dei valori perseguiti dall'associazione e per altri motivi eccezionali.

L'ammissione di un nuovo associato e' fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo Sezionale su domanda dell'interessato. L'aspirante Socio deve produrre domanda scritta di adesione indirizzata alla Sede Provinciale alla quale intende aderire, in caso di mancanza di una Sede Provinciale costituita nel territorio della sua residenza potrà inviarla direttamente alla sede nazionale. Deve possedere i requisiti previsti dalle norme statutarie, dichiarando espressamente di rispettarne l'ordinamento statutario, i regolamenti, nonché tutte le direttive impartite dalla Sede Centrale o dai Responsabili periferici. La Sede territoriale competente adotta atto deliberativo. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati e comunicata alla Sede Nazionale.

L'organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

L'organo competente deve, entro sessanta giorni, motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati e alla Sede Nazionale.

In caso di rigetto, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano

sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dallo statuto vigente. Non sono pertanto ammesse adesioni che vìolino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi o a termine.

ART. 8
(Diritti e doveri degli aderenti)

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività, fatta eccezione per i Soci Giovanili i quali, per esercitare il proprio diritto di voto attivo o passivo, dovranno farsi rappresentare dal proprio tutore.
I soci dell'organizzazione hanno il **diritto** di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.
- prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali ecc.. .

I soci dell'organizzazione hanno il **dovere** di:

- osservanza dello Statuto Nazionale e dello Statuto Provinciale, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV e dei suoi rappresentanti;
- partecipare alla vita associativa dell'organizzazione secondo le direttive da essa impartite;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

ART. 9
(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione o per il mancato versamento della quota annuale.
Il socio che voglia recedere dall'associazione deve inviare apposita dichiarazione di recesso per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale ed ha effetto immediato dalla delibera di accettazione dell'organo competente.
Il socio che con la propria attività arrechi pregiudizio, anche morale, agli interessi ed alle finalità della stessa organizzazione, può essere escluso. In particolare, costituisce pregiudizio:
A – lo svolgimento di attività lavorative o l'adesione a circoli, federazioni, enti, associazioni, che siano in netto contrasto o risultino incompatibili con gli scopi, le attività e le finalità dell'Associazione stabilite dal Consiglio Direttivo sezionale;
B – commettere atti o assumere provvedimenti che possono arrecare pregiudizio all'Associazione e ai suoi organi centrali e periferici;
C – ogni azione che non sia concorde con un atteggiamento civile ed uno spirito solidaristico e umano previsto dalle norme del presente statuto.
L'aderente all'organizzazione che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti, può essere escluso dall'organizzazione.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo Sezionale di appartenenza con motivazione e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato secondo le seguenti modalità:

- Chiunque rientri nei fini pregiudizievoli sopra elencati non diventa Socio vedendosi respinta la domanda di iscrizione e, se già lo fosse, decadrebbe, senza diritto ad alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione e dei suoi componenti. L'aspirante socio al quale viene respinta l'iscrizione potrà richiedere di appellarsi con lettera motivata all'assemblea dei soci della Sezione di appartenenza la quale, in seduta straordinaria, deciderà a maggioranza dei presenti in merito.
- La radiazione, l'espulsione, l'esclusione e la decadenza del Socio devono essere deliberate con provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale alla quale il Socio è affiliato.
- La Delibera di radiazione o di espulsione o di esclusione sarà inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o attraverso e-mail, indicata dal socio all'atto della sua iscrizione, nella quale è altresì precisato che il Socio, entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata o della e-mail, può proporre reclamo avverso il provvedimento, da inviare all'Ufficio di Presidenza Nazionale, il quale provvederà a sottoporre il reclamo al Collegio dei Probiviri che, entro sei mesi dal ricevimento effettivo del reclamo, comunicherà il deliberato, il quale sarà inappellabile.

- Il reclamo non sospende il provvedimento, avrà solo il fine di garantire un giudizio imparziale sul rispetto del presente Statuto e dell'iter procedurale relativamente ad un suo possibile reintegro stabilito dallo stesso Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche rivestite dal socio, oggetto del provvedimento, comunque decadranno.
- La decadenza da Socio avviene anche quando non viene versata la quota associativa annuale entro i termini di tempo stabiliti dal proprio Consiglio Direttivo Sezionale. Tale decadenza è automatica una volta trascorso l'intero anno di riferimento senza che il socio abbia versato la quota associativa obbligatoria per tutti.
- Il socio che non ha provveduto durante l'anno in corso al rinnovo della quota associativa non potrà svolgere attività di volontariato, potrà partecipare alle riunioni associative senza diritto al voto sino al rinnovo della quota che dovrà avvenire inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
- Il socio decaduto, escluso, espulso o dimissionario non ha diritto al rimborso della quota associativa, degli interessi maturati e di eventuali contributi da lui versati all'Associazione.
- Le deliberazioni su indicate, dei Consigli Direttivi delle Sezioni Provinciali, dovranno essere inviate al Consiglio Nazionale il quale provvederà ad assumere i provvedimenti amministrativi necessari annotandoli sul Registro Nazionale. Nel caso in cui un Socio venisse **radiato o espulso** dall'Associazione, **questi non potrà essere iscritto in alcuna altra Sede periferica**, la comunicazione del provvedimento potrà essere inviata a tutte le Sezioni Provinciali e, nel caso in cui qualche Sezione Provinciale dovesse iscriverlo, la stessa verrà Commissariata sino al ripristino, nella sezione stessa, delle normali condizioni di attività.
- L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta secondo i criteri già sopra evidenziati.
- Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci della Sezione di appartenenza.
- Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- Il Consiglio Direttivo Sezionale comunica l'ammissione agli interessati e al Nazionale e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La qualità di socio è intrasmissibile.

La perdita della qualifica di Socio avviene anche quando non viene versata la quota associativa annuale, entro i termini di tempo stabiliti dal proprio Consiglio Direttivo Sezionale.

L'aspirante socio o il socio decaduto, escluso, espulso o dimissionario non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:
a - Assemblea Generale dei delegati delle Sezioni Provinciali e loro Presidenti;
b - Il Presidente Nazionale;
c - Il Consiglio Direttivo Nazionale;
d - Organo di Controllo.
e - Il Collegio dei Probiviri.
È fatta riserva in tutti gli organismi sociali alla partecipazione del 30% delle quote rosa.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11
(Assemblea Generale)
dei delegati delle Sezioni Provinciali e loro Presidenti;

L'assemblea è composta da tutti i Presidenti delle Sezioni Provinciali e dai delegati, soci dell'associazione, appartenenti alle Sezioni Provinciali regolarmente costituite attraverso l'elezione dei Consigli Direttivi Sezionali. Ogni Sezione Provinciale potrà indicare oltre al suo Presidente Provinciale un delegato secondo il seguente schema:
- numero di soci fino a 30, un delegato;
- numero di soci fino a 60, due delegati;
- numero di soci fino a 100, tre delegati;
- numero di soci fino a 150, quattro delegati;
- numero di soci fino a 200, cinque delegati;
- numero di soci oltre 200, sei delegati.

L'indicazione e la nomina dei delegati sarà effettuata dai CDS e comunicate alla Presidenza Nazionale la quale provvederà a istituire un elenco pubblico nazionale dei Delegati Sezionali, valido per tutto il mandato dei Consigli Direttivi Sezionali. Le Sezioni Provinciali costituite in forma Commissariale potranno indicare solo 1 (uno) delegato oltre il Commissario.
Hanno diritto ad essere rappresentati in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I delegati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri delegati, conferendo delega scritta. È ammessa più di una delega per ciascun delegato per un massimo di due.
L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti fermo restando le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e comunque in merito decide sempre l'assemblea costituita.
Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.
L'**Assemblea Generale** dei delegati delle Sezioni Provinciali e loro Presidenti regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati. L'Assemblea è il massimo organo deliberante ed ha il compito:
a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
b) di eleggere i vari organismi nazionali;
c) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal CDN;
d) di approvare il bilancio o resoconto consuntivo e quello preventivo;
e) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa con la presenza e il voto di almeno 3/4 dei soci.

1) L'Assemblea è convocata dal Presidente Nazionale:
a - ogni anno per l'approvazione del conto economico nazionale redatto dal Consiglio Nazionale;
b - ogni 5 anni elegge il Presidente Nazionale, il Vice Presidente, il Consiglio Nazionale, l'Organo di Controllo e il Collegio dei Probiviri;
c - ogni anno per stabilire le direttive e le attività istituzionali.

2) È costituita da:
Ogni delegato che ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà dei delegati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro

del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea o da un delegato del Presidente Nazionale.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Nazionale o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dal Presidente dell'Assemblea.
I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

3) L'Assemblea, organo sovrano dell'ETS - ODV, regola l'attività della stessa.

4) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i delegati - associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

5) Ciascun delegato-associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro delegato-associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun delegato-associato può rappresentare più di 3 delegati-associati.

6) I delegati-associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

7) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre può essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

8) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 30 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.

9) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

10) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente e annotato su apposito registro.

11) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno **un anno** nel libro degli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto affisso in sede, sul sito internet e comunque da inviare anche con strumenti elettronici almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei delegati-associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

Ciascun delegato-associato ha un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato-associato può rappresentare sino ad un massimo di tre delegati-associati.

È prevista la possibilità di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto può essere comunicata anche per corrispondenza o in via elettronica, avendo cura di verificare l'identità del delegato-associato che partecipa e vota.

Sono compiti inderogabili dell'assemblea:

a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri;
c) determinare le linee guida generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
d) ratificare l'eventuale regolamento interno
e) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
g) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei delegati-associati.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non dovesse essere indicato nell'avviso, l'assemblea dovrà essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei delegati-associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria può modificare lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Il consiglio direttivo è formato da un numero di componenti pari a un minimo di 5 e a un massimo di 7, eletti dall'assemblea tra gli aderenti. Durano in carica 5 anni e sono rieleggibili ma non possono ricoprire cariche associative elettive di carattere Nazionale e Provinciale.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio. I membri scaduti restano in carica sino all'insediamento dei successori. Il Consiglio Direttivo è composto:

- dal Presidente Nazionale;
- dal Vice Presidente Nazionale;
- da almeno tre sino ad un massimo di cinque Consiglieri eletti di cui uno sarà il Segretario Nazionale.

Le sopra elencate cariche sono incompatibili con le altre cariche associative, qualora un socio venga eletto nel Consiglio Nazionale, decade automaticamente dalle altre cariche associative, il ruolo rimasto vacante sarà ricoperto da altro socio nei modi e nei termini previsti dalle norme del presente statuto.

Il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale e il Segretario Nazionale costituiscono l'Ufficio di Presidenza. Esso avrà il compito di organizzare la gestione dell'associazione, secondo le direttive stabilite ogni anno dall'Assemblea Generale e secondo i deliberati del CDN.

Il Consiglio Nazionale al termine del mandato resta in carica sino all'insediamento del successivo.

Nel caso di cessazione di una delle cariche, per qualsiasi motivo, la stessa, resasi vacante, sarà occupata dal candidato non risultato eletto, osservando l'ordine della graduatoria dei voti riportati o dai soci nominati dall'Assemblea Generale all'uopo convocata.

La suddetta norma non si applica in caso di cessazione della carica del Presidente o del Vice Presidente, che potranno essere sostituiti: il Presidente dal Vice Presidente ed il secondo dal Consigliere più anziano, sino alle prossime elezioni dell'intero Consiglio, previa reintegrazione dei Consiglieri venuti meno secondo le norme del precedente comma.

La ratifica delle nuove nomine del nuovo Presidente, del nuovo Vice Presidente o dei nuovi Consiglieri dovrà essere effettuata alla prima adunanza possibile dell'Assemblea Generale che verrà indetta dal Presidente Nazionale o dal nuovo.

I componenti nominati in sostituzione di altri, che per qualunque motivo abbiano cessato anzitempo di fare parte del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del quinquennio in corso.

Le sedute del CDN, per motivi strettamente logistici, potranno essere svolte anche in audio e video conferenza con l'autorizzazione alla firma ad uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza con l'invio in questo caso a tutti i componenti di copia pdf, della deliberazione attraverso e-mail.

Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale:

a - delibera i regolamenti amministrativi, contabili e necessari per il funzionamento dei servizi e per l'esplicazione delle diverse attività dell'Associazione Nazionale;

b - redige, entro il mese di Novembre, il bilancio o resoconto nazionale preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di Aprile il consuntivo dell'esercizio decorso;

c - delibera l'accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che importino aumento di patrimonio;

d - delibera su ogni affare che importi trasformazione e diminuzione di patrimonio, nonché sulle variazioni di bilancio;
e - fissa, nella misura massima del 25%, la quota che le Sedi Provinciali devono devolvere alla Sede Nazionale, relativamente:
- alle quote associative annue;
- ai contributi ottenuti da Enti pubblici e da privati; **(esclusi quelli da proventi convenzionali)**;
- ai ricavati della gestione di cespiti mobiliari ed immobiliari.

Sono fatti salvi contributi che vengono erogati anche in forma convenzionale per:
- l'espletamento delle attività riguardanti le Guardie e le attività di Protezione Civile;
- conduzione di rifugi per animali di affezione sia privati che pubblici;
- o altre attività istituzionali che prevedano un rimborso spese.

f - prende atto della nomina dei Rappresentanti Regionali eletti;
g - delibera la prima istituzione delle Sezioni Provinciali;
h- attiva le direttive per l'attività istituzionale;
i - nomina Ispettori Nazionali per la vigilanza ed il controllo delle Sezioni, conferendo loro mandato specifico sino a revoca dello stesso, su proposta del Presidente Nazionale o suo delegato. Tale carica è disciplinata da apposito Regolamento deliberato dal CDN;
l - ratifica con presa d'atto, ogni 5 anni, le elezioni delle Sezioni Provinciali;
m- ratifica le prime elezioni successive alla istituzione delle nuove Sezioni Provinciali prendendo atto degli eletti e della loro carica, atto d'obbligo;
n - acquisisce i bilanci o resoconti preventivi e consuntivi delle Sezioni;
o - a seguito di richiesta motivata dei Rappresentanti Regionali dispone lo scioglimento dei Consigli Direttivi delle Sezioni chiedendo l'intervento del Collegio dei Probiviri.
o bis - dispone l'eventuale gestione Commissariale, allorché i Presidenti Sezionali e i CDS, richiamati alla osservanza ed agli obblighi ad essi imposti dalla legge e soprattutto dallo Statuto, dai regolamenti interni o dalle direttive emanate dall'Assemblea Generale e/o dal CDN, persistano nel violarli. Tale gestione durerà sino alla determinazione del Collegio dei Probiviri di sciogliere il Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale;
p - fissa entro il termine di 12 mesi, rinnovabili una sola volta e per un massimo di dodici mesi, la durata della nomina a Commissario straordinario della Sezione Provinciale;
q - delibera la nomina dei Soci Onorari;
r - provvede ad ogni affare non di competenza diretta del Presidente;
s - adotta i provvedimenti necessari per la gestione dell'Associazione;
t - predispone tutte quelle attività necessarie per il supporto, il controllo e la vigilanza di tutte le Sezioni Provinciali attraverso la nomina di un Coordinatore

Nazionale che potrà avvalersi di collaboratori da lui individuati e proposti al CDN o degli Ispettori Nazionali, dietro specifica richiesta;

u – esplica i fini istituzionali dall'Associazione attuando di volta in volta le iniziative ed i compiti che gli sono affidati dal presente Statuto e dall'Assemblea;
v – delibera su ogni affare che non sia di stretta pertinenza dell'Assemblea Generale;

z – predispone tutte le attività ritenute idonee per il controllo e la vigilanza delle attività delle Sezioni Provinciali ed Europee nel pieno rispetto delle loro autonomie.

ART. 16
(Il Presidente Nazionale)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti.
Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall' assemblea, con la maggioranza dei voti dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione dei nuovi organi dell'associazione.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
Nei casi di urgenza il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporle ad esso per la ratifica alla prima adunanza.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i relativi poteri sono attribuiti al Vice Presidente ed in caso di assenza o di impedimento anche di questi, al membro più anziano del Consiglio Direttivo.
L'anzianità è determinata dalla data di nomina e, in caso di nomina contemporanea dalla data di iscrizione a socio, in ultimo dall'età.
Su istanza del 50% più uno dei Presidenti e dei delegati delle Sezioni Provinciali e con analitica descrizione delle motivazioni di sfiducia, può essere inviata al Presidente Nazionale la data per la convocazione straordinaria dell'Assemblea Generale dei delegati delle Sezioni Provinciali e loro Presidenti per esprimere il voto di sfiducia all'operato del Consiglio Nazionale in carica e dello stesso Presidente Nazionale.
Tale motivata richiesta di convocazione, dovrà essere inviata al Presidente Nazionale e al Consiglio Nazionale almeno 30 gg. prima della data fissata per la convocazione.

In caso di negata convocazione dell'Assemblea, da parte del Presidente Nazionale, entro 30 gg. dalla data di ricezione della richiesta sopramenzionata, i delegati richiedenti possono auto convocarsi e inviare le risultanze dell'Assemblea Generale al Consiglio Nazionale entro 10 gg. dalla sua realizzazione.

Nel caso venisse confermato il voto di sfiducia da almeno il 50% più uno dei presenti all'Assemblea, il Presidente ed il Consiglio Nazionale in carica decadranno, con immediata esecuzione, dalle cariche ricoperte e si procederà nella stessa Assemblea alla nomina di tre Commissari Nazionali che avranno il compito di gestire in forma straordinaria l'Associazione Nazionale e nel termine di 6 mesi, dalla data del voto di sfiducia, indire nuove elezioni per la sostituzione di tutto il Consiglio Nazionale.

Art. 17

(Organo di Controllo)

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, diverrà obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle vigenti normative in materia. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi

momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.18
(Collegio dei Probiviri)

Viene costituito ad elezione dall'Assemblea Generale operando una scelta tra i Soci privi di altre cariche associative e/o tecnici esterni per dirimere situazioni di crisi tra i Soci e situazioni interne all'Associazione.
La nomina dei membri viene fatta l'anno successivo alla elezione del Consiglio Nazionale in forma palese, in sede assembleare sulle proposte, motivate, dei componenti il Consiglio Nazionale.
Il Presidente del Collegio viene eletto dagli stessi membri nella stessa Assemblea Generale.
È composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri e dura in carica 5 anni, nel caso del venir meno di uno dei membri il suo posto verrà sostituito alla prima Assemblea Generale.
La carica di Proboviro è incompatibile con altre cariche elettive sia Sezionali che Nazionali.
Sono compiti del Collegio dei Probiviri:

- decidere, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, su controversie interne all'associazione, con lodo arbitrale inappellabile;
- decidere sulla radiazione dei soci che sono stati loro deferiti dal Consiglio Direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell'Associazione, secondo i dettami dello Statuto Nazionale, del presente Statuto e dei Regolamenti interni.

Il Collegio dei Probiviri prende in esame le proposte di scioglimento dei Consigli Direttivi delle Sezioni Provinciali e decide in merito alle soluzioni da adottare, tenendo conto dell'autonomia gestionale di cui godono per statuto le Sezioni Provinciali.
Decide in merito a tutte le vicende di controversie interne all'Associazione ad esso prospettate al fine di far rispettare il presente Statuto.
Ogni socio dell'associazione potrà far valere i propri diritti, sanciti dal presente statuto, rivolgendo apposito reclamo motivato al Collegio per il tramite dell'Ufficio della Presidenza, il deliberato è inappellabile.
Eventuali reclami non sospendono i provvedimenti, avranno solo il fine di garantire un giudizio imparziale sul rispetto del presente Statuto e dell'iter procedurale relativamente ad un suo possibile reintegro stabilito dallo stesso Collegio dei Probiviri.

Ogni azione diversa da quella indicata dal presente articolo comporterà l'immediata e automatica radiazione dall'associazione con la conseguenziale perdita di tutte le cariche rivestite.

ART. 19
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- quote associative;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

ART. 20
(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 22
(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;
L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi delle norme in materia.

ART. 23
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell' organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 24
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25
(Dipendenti e collaboratori)

L'organizzazione di volontariato può assumere dipendenti e giovarsi dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla normativa in materia.
I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi così come sancito dalla normativa in materia.

ART. 27
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

ART. 28
(Servizio civile)

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli l'Associazione prevede, in conformità alle leggi vigenti, la possibilità di inserimento di volontari in servizio civile mediante convenzione diretta con i competenti organi dello Stato o indiretta attraverso Enti convenzionati con i medesimi.

ART. 29
(Amministrazione Periferica - Disposizioni Generali)

Su tutto il territorio Nazionale ed Europeo possono essere Costituite Sezioni Provinciali o Estere che una volte deliberate con atto formale, dal CDN, godranno di autonomia gestionale sul territorio assegnato e saranno disciplinate da apposito Statuto che, strutturato secondo i dettami del D.lgs

117/17 e le leggi Regionali e nazionali ed Europee in materia, dovrà essere regolarmente registrato a termine di legge.
Gli organi dell'Amministrazione periferica dell'Associazione, disciplinati da apposito Regolamento approvato dal CDN, sono:
a – Il Rappresentante Regionale;
b – Le Sezioni Provinciali;
d – Le Sezioni Estere.
Il Rappresentante Regionale.
In ogni Regione, ogni 5 anni, i Presidenti di Sezione in carica o, in caso di loro impedimento, il Vice Presidente o il Consigliere più anziano ed i Commissari straordinari eventualmente in atto più tutti i Delegati Sezionali della Regione, si riuniscono in una delle residenze delle Sezioni Provinciali (concordata precedentemente), per eleggere il Rappresentante Regionale ed il supplente.
L'incontro deve essere organizzato, fissato e comunicato alla Presidenza Nazionale ed alle Sezioni Provinciali almeno 20 giorni prima della data fissata, tramite raccomandata A.R. o tramite e-mail associativa dedicata, dal Rappresentante Regionale uscente e, in caso di prima elezione, dal Presidente della Sezione Provinciale più anziana per costituzione. I Presidenti Provinciali o loro sostituti e/o i Commissari straordinari delle Sezioni dovranno, prima delle operazioni, fornire l'eventuale diniego o assenso scritto a voler partecipare alla elezione del Rappresentante Regionale, tale diniego o assenso potrà essere presentato direttamente nello stesso giorno o inviato tramite qualsiasi mezzo, riconosciuto dalla legge, all'organizzatore dell'incontro e per conoscenza al Consiglio Nazionale.
Per le elezioni ogni convenuto avrà a disposizione un voto con il quale potrà esprimere un massimo di due preferenze, una per il Rappresentante e l'altra per il Supplente.
Possono essere eletti, a tale carica, tutti i soci appartenenti alle Sezioni Provinciali della Regione, in regola con il tesseramento, preservando eventualmente la carica associativa ricoperta nella Sezione Provinciale di appartenenza.
Il Supplente diventerà Rappresentante Regionale nel momento in cui all'eletto verranno affidate, a qualsiasi titolo, cariche associative di carattere Nazionale.
Una Sezione Provinciale potrà anche astenersi, rivendicando la sua autonomia gestionale sul territorio, dal partecipare alla elezione del Rappresentante Regionale, scegliendo quindi di non voler aderire alla costituzione di una struttura operativa Regionale.
<u>Il Rappresentante Regionale:</u>
A – mantiene i rapporti tra le Sezioni aderenti della propria Regione, indicendo periodicamente riunioni dalle quali deve scaturire l'indirizzo dell'attività regionale sulla base delle direttive emanate dalla Sede Centrale;
B – è il tramite tra le Sezioni aderenti della propria Regione e la Sede Centrale;

C – risponde alla convocazione indetta dal Presidente Nazionale per gli opportuni aggiornamenti sull'attività in atto;
D – propone tutte le iniziative a livello regionale per uniformare nel territorio le Sezioni Provinciali aderenti;
E – potrà costituire e gestire una struttura operativa Regionale richiedendo uomini e mezzi alle Sezioni Provinciali che intendono aderire alla sua iniziativa, il tutto di concerto con le Sezioni Provinciali aderenti assieme alle quali si approntera un regolamento/**statuto** che disciplinerà le attività e i rapporti tra le stesse Sezioni Provinciali ed il Rappresentante Regionale;
F – la sede di rappresentanza è quella della Sezione di appartenenza, le spese occorrenti per lo svolgimento della sua funzione sono a carico delle Sezioni aderenti che provvedono ad istituire apposita voce in bilancio o sul resoconto;
G – propone, al Consiglio Nazionale che a sua volta trasmette al Collegio dei Probiviri, lo scioglimento delle Sezioni Provinciali attraverso una relazione dettagliata delle motivazioni, tenendo conto dell'autonomia gestionale di cui godono per statuto le Sezioni Provinciali. Tale proposta dovrà scaturire da un attenta valutazione delle attività svolte dalla Sezione Provinciale in oggetto, evidenziando quelle attività che siano in netto contrasto con le norme statutarie e con le leggi che disciplinano le attività dell'Associazione. La richiesta per lo scioglimento potrà essere inoltrata, al Responsabile Regionale, anche dagli Ispettori o dal il 50% più uno dei soci della Sezione, tale richiesta verrà in prima istanza valutata dal Rappresentante Regionale il quale, se ne ravvisa gli estremi, procederà per quanto di sua competenza, tenendo presente l'autonomia gestionale di cui godono per statuto le Sezioni Provinciali.

Le Sezioni Provinciali.

Nel territorio Nazionale vengono costituite Sezioni Provinciali ciascuna retta da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, un Vice Presidente, da un minimo di tre Consiglieri di cui uno Segretario tutti eletti dall'Assemblea dei Soci allo scopo costituita. La Sezione Provinciale gode di piena autonomia gestionale e, in caso di iscrizione all'Agenzia delle Entrate, anche fiscale. Al momento della sua costituzione e anche dopo dovrà redigere, approvare e registrare un proprio statuto seguendo lo schema che la Sede Centrale fornirà all'atto della Costituzione adeguandolo alle normative regionali in materia di organizzazioni di volontariato.

Le Sezioni Estere.

Nel territorio Europeo potranno essere costituite Sezioni Estere ciascuna retta da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, un Vice Presidente, da Cinque Consiglieri di cui uno Segretario tutti eletti dall'Assemblea dei Soci allo scopo costituita. La Sezione Estera gode di piena autonomia gestionale e, in caso di iscrizione presso l'Ente preposto dello Stato Europeo, anche fiscale. Al momento della sua costituzione e anche dopo dovrà redigere, approvare e

registrare un proprio statuto osservando le normative previste dello stato europeo in cui avrà sede.

ART. 30

(Altre figure Istituzionali)

Il Commissario Straordinario Sezioni Provinciali ed Estere:

A – è nominato dal Consiglio Nazionale;

B – racchiude in sé tutti i poteri del Consiglio Direttivo; svolge la normale amministrazione e predispone gli atti per la indizione della elezione dell'Amministrazione Periferica;

C – dura in carica 12 mesi;

D – viene nominato all'atto della costituzione o ricostituzione di una Sezione ed il suo mandato inizia dalla data di accettazione della nomina;

E - qualora venisse nominato per la ricostituzione di Sezione esistente, dovrà appartenere all'elenco dei Soci della Sezione Commissariata e dovrà attivarsi al recupero di tutti i registri obbligatori, e quant'altro in essere della e nella Sezione, anche in forma coatta.

L'Ispettore:

è nominato a norma dell'art. 15 lettera (i), compie tutti gli atti necessari per esercitare la vigilanza ed il controllo delle Sezioni Periferiche e loro Rappresentanze territoriali; svolge ogni altro compito che sia a lui affidato dal Presidente Nazionale e/o dal Consiglio Nazionale; può essere incaricato a svolgere normali funzioni ispettive anche in altre regioni nelle quali manchi o sia impedito l'Ispettore competente. La sua attività dovrà essere sempre ossequiosa delle norme e delle autonomie riconosciute dal presente statuto seguendo l'apposito regolamento che ne disciplina la sua attività.

L'Ispettore esercita la sua funzione in assoluta sinergia con i Rappresentanti Regionali.

Potrà proporre all'Amministrazione Centrale, la nomina di suoi collaboratori.

Alle spese occorrenti per il funzionamento degli Ispettorati provvede l'Amministrazione Centrale, istituendo apposita voce in bilancio o resoconto.

Le sopra citate figure istituzionali sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dal CDN.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Presidente Nazionale